



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero

3

Del

16-01-2020

Registro Generale

N. 2 RAGIONERIA

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO COMPLETO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI PER LE ANNUALITÀ 2020-2022. DETERMINA A CONTRARRE.
	CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Decreto Sindacale n.1 del 02/01/2020;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 03/04/2019, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021;
- Richiamato l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" secondo il quale se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/04/2018 , avente ad oggetto "Approvazione del PEG anno 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 23/12/2019 , avente ad oggetto "Approvazione del PEG provvisorio anno 2020";

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

- il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;

Dato atto che è necessario assicurare il servizio completo di elaborazione buste paga e adempimenti connessi per gli anni 2020/2022;

Visti:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare:
 - L'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - L'art.151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - Gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - L'articolo 192, che prescrive "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Preso e dato atto che:

- L'oggetto del contratto è l'esecuzione del servizio per il Comune di Orio Litta;
- Il fine che si intende perseguire con il conferimento del servizio e il conseguente contratto è assicurare il puntuale servizio di elaborazione delle buste paga e i connessi adempimenti;
- La forma è quella scritta tramite corrispondenza commerciale;
- Si procederà con l'affidamento diretto in quanto l'oggetto del contratto rientra nei casi di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del codice degli appalti;

Visti altresì:

- L'art.147 – bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- L'art.3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e in particolare:
 - L'art.29 sui principi in materia di trasparenza;
 - L'art.30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - L'art.35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - L'art.36 sui contratti sotto soglia;
 - L'art.32 sulle fasi delle procedura di affidamento;
 - L'art.95 sui criteri di aggiudicazione;
 - L'art.80 sui motivi di esclusione;

Visti:

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti di appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5 marzo 2008, con la quale – con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n.123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la Consip spa convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire con il presente provvedimento;

Rilevato nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce comunque l'individuazione di un operatore economico qualificato in modo da non ledere, bensì attuare i principi enunciati dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al sistema telematico SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti) messo a disposizione da Regione Lombardia, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Sintel, dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema delle Richiesta d'Offerta;

Rilevato che ai sensi dell'art.36 comma 6, secondo periodo, del D.lgs. n.50/2016 “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, sicché si può affermare:

1. Il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b, del D.lgs. 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Tale sistema di acquisto, poi si distingue in:

a) “Strumenti di acquisto”, regolati dalla successiva lettera c) come strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo”. Rientra tra gli strumenti di acquisto (numero 3) della lettera c) “il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo, cioè mediante ordine di acquisto diretto;

b) “Strumenti di negoziazione”, regolati dalla successiva lettera d) come “strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo”. Rientrano tra gli strumenti di acquisto (numero 3 della lettera d) “il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale”, cioè mediante richiesta di offerta.

2. Il comma 6 dell'articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del “mercato elettronico” si possono utilizzare, se gli “strumenti di acquisto”, oppure se gli “strumenti di negoziazione”. Sotto la soglia dei 40.000,00 euro appare dunque possibile anche avvalersi della modalità di affidamento diretto da attivarsi sul sito www.sintel.regione.lombardia.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche del servizio;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole anche per lo strumento della RdO nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c) trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.lg. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Visti altresì:

- L'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n.266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità ANAC a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello stato;
- L'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Dato che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP è il seguente Z3626A0530 e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai 40.000,00 euro;

Dato atto che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio la dichiarazione di attestazione rispetto all'obbligo di cui al citato art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n.448;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

Viste le regole per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma SINTEL E-PROCUREMENT della Pubblica Amministrazione predisposte dalla Regione Lombardia;

DETERMINA

1.di approvare l'affidamento del servizio di "elaborazione paghe e adempimenti connessi" per le annualità 2020/2022 tramite piattaforma SINTEL, attraverso affidamento diretto e invitando allo scopo n.1 ditta specializzata presente su SINTEL e ponendo a base di gara l'importo presunto di Euro 8.000,00 al netto di IVA con il criterio del prezzo più basso;

2.di indicare come spesa presunta per il servizio in oggetto l'importo di Euro 8.000,00 IVA esclusa per le annualità 2020/2022;

3.di precisare che l'impegno di spesa verrà assunto in sede di aggiudicazione del servizio;

4.di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5.di trasmettere il presente provvedimento alla struttura preposta al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARILLI MICHELE

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.